

ALLEGATO -A- ALL'ATTO N. 56.826/27.019 DI REP. NOTAIO CHRISTIAN NESSI DI COMO.

-----**STATUTO ASSOCIATIVO**-----

-----**ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE**-----

c.1 L'Associazione "AVIS Comunale di Como Organizzazione di Volontariato OdV", in breve AVIS Comunale di Como OdV, è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2 L'Associazione ha sede legale in Como (CO) ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

c.3 L'AVIS Comunale di Como OdV, che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché all'AVIS Regionale Lombardia e all'AVIS Provinciale Como, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale medesime.

c.4 L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale - Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017).

-----**ART. 2 - SCOPI SOCIALI**-----

c.1 L'AVIS Comunale di Como OdV è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, democratica, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.

c.2 L'AVIS Comunale di Como OdV ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero e/o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d'appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale sovraordinate, alle quali è associata, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone in via prevalente di:-----

a) sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;

b) tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro

che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusio-  
nale.-----

Si propone in via residuale di:-----


- a) promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;-----
- b) favorire l'incremento della propria base associativa;-----
- c) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo anche attraverso progetti di Servizio Civile;-----
- d) promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;-----
- e) svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.-----

-----**ART. 3 - ATTIVITA'**-----

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'AVIS Comunale di Como OdV, coordinandosi con l'AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.-----

In particolare svolge le seguenti attività:-----

- a) convoca i propri iscritti per l'attività donazionale ed i controlli sanitari, con avviso scritto (cartolina), telefonico, sms (o sistema di messaggistica equivalente) o posta elettronica;-----
- b) raccoglie sangue intero e/o sue parti nell'ambito dell'organizzazione territoriale e attinente alla programmazione del servizio trasfusionale di riferimento;-----
- c) collabora, con l'istituzione sanitaria di riferimento, alla definizione dei programmi di raccolta di sangue intero e/o sue parti tra i propri Soci;-----
- d) promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;-----
- e) collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;-----
- f) promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;-----





- g) svolge, in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'AVIS Nazionale e/o Regionale e/o Provinciale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;-----
- h) promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, nel territorio lombardo;-----
- i) intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;-----
- j) svolge, in coordinamento con l'AVIS Provinciale ed in attuazione delle direttive della medesima, attività di promozione nei Comuni limitrofi e quelli che fanno riferimento agli ospedali cittadini, nei quali non sono costituite altre Associazioni AVIS;-----
- l) può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.-----

**c.1 bis** L'Avis Comunale di Como OdV svolge, in coordinamento con l'Avis Provinciale di Como ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis.-----

**c.2** L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.-----

**c.3** L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale - Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.-----

#### -----**ART. 4 - SOCI E VITA ASSOCIATIVA**-----

**c.1** È socio dell'Avis Comunale di Como OdV chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.-----

**c.2** Possono far parte dell'Associazione persone fisiche maggiorenni che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.-----

c.3 I Soci si dividono in:-----

- Soci Donatori Effettivi: si considerano tali i Soci che donano periodicamente e gratuitamente il proprio sangue;-----

- Soci Collaboratori Ex-Donatori: si considerano tali i Soci che, per ragioni di età o di salute, cessata l'attività donazionale, partecipano con continuità alla attività associativa;-----

- Soci Collaboratori: si considerano tali i Soci che, pur non effettuando donazioni, esplicano con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.---

c.4 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 (un sesto) del numero dei donatori periodici dell'AVIS Comunale medesima.-----

c.5 L'adesione all'AVIS Comunale di Como OdV da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° ed al 2° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.-----

c.6 L'adesione del socio all'AVIS Comunale comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'AVIS Regionale e Provinciale.-----

c.7 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.---

c.8 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.-----


c.9 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.-----

In particolare, tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.-----

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea. Gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'associazione; usufruire di tutti i servizi offerti dall'associazione.-----

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; contribuire al perseguimento degli scopi dell'associazione prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita.-----

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute sulla base di opportuni parametri, validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio direttivo ed approvati dall'Assemblea.-----





-----**ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**-----

- c.1** La qualifica di socio si perde per:-----  
a) dimissioni volontarie;-----  
b) dimissioni conseguenti alla cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;-----  
c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri.-----
- c.2** In presenza dei presupposti di cui alle lettere b) e c) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale, previa deliberazione dell'assemblea.
- c.3** Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 (trenta) giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'AVIS Regionale.-----
- c.4** Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 (trenta) giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi dello statuto dell'AVIS Nazionale, fermo il diritto per l'associato escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria, nel pieno rispetto del disposto di cui all'articolo 24, comma 3 del Codice Civile.-----
- c.5** In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, previa deliberazione dell'assemblea, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.-----
- c.6** Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'AVIS Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.-----

-----**ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI**-----

- c.1** L'AVIS Comunale di Como può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.-----
- c.2** Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.-----

-----**ART. 7 - ORGANI**-----

- Sono organi di governo dell'AVIS Comunale:-----  
a) l'Assemblea Comunale degli Associati;-----

- b) il Consiglio Direttivo Comunale;-----  
c) il Presidente e il Vicepresidente.-----

Sono organi di controllo dell'Avis Comunale di Como OdV il Revisore legale dei Conti iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs 39/2010 e s.m.i o laddove istituito, l'Organo di controllo.-----

-----**ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI**-----

**c.1** L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni, non siano stati dimessi e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.-----

**c.2** Ogni socio ha diritto ad un voto.-----

**c.3** In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.-----

**c.4** Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.-----

**c.5** L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale e per l'approvazione del preventivo finanziario.-----

**c.6** L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'AVIS Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Revisore legale dei Conti.-----

**c.7** L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione a mezzo stampa periodica ovvero con avviso scritto inviato a mezzo raccomandata A/R almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.-----

**c.8** In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.-----

**c.9** Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.-----

**c.10** Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.-----





c.11 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.12 Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale e il Revisore legale dei Conti e/o l'Organo di Controllo.

c.13 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi non partecipano al voto.

c.14 Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data comunicazione all'AVIS Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante senza diritto di voto.

c.15 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

**ART. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI**

c.1 Spetta all'Assemblea:

a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Revisore legale dei Conti;

b) l'approvazione del preventivo finanziario;

c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;

d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;

e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea Provinciale o equiparata sovraordinata;

f) la nomina e la revoca del Revisore legale dei Conti;

g) la nomina e la revoca, quando previsto, dell'organo di controllo;

h) l'approvazione delle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;

i) la formulazione all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'AVIS Provinciale;

j) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;

k) la nomina dei liquidatori;

l) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;

m) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.

-----**ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE**-----

**c.1** Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri, eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito dall'Assemblea medesima.-----

**c.2** Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - e nomina il Direttore Sanitario. Il Presidente, il Vicepresidenti, il Tesoriere ed il Segretario costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.-----

**c.3** Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 10 febbraio, per la predisposizione dello schema del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli Associati, nei termini di cui al comma 5 dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Revisore legale dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione, ove giudicato necessario e/o opportuno, tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già approvato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.-----

**c.4** La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima, ferma la previa accettazione da parte di ciascuno dei componenti dell'organo amministrativo, qualora la convocazione ordinaria o urgente avvenga per posta elettronica.-----


**c.5** Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.-----

**c.6** Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto.-----

**c.7** In caso di parità, prevale il voto del Presidente.-----

**c.8** La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.-----

**c.9** Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare





uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

**c.10** Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.

**c.11** I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

**c.12** Qualora, durante un mandato, cessi contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

**c.13** Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Comunale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

**c.14** Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

**c.15** Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che lo riguardino - con voto consultivo.

**c.16** Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo, composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo.

**c.17** Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 11.

**c.18** I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati dall'organo stesso, al Presidente o al Vicepresidente.

#### **ART. 11 - IL PRESIDENTE**

**c.1** Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l'AVIS Comunale di Como OdV, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

**c.2** Al Presidente spetta, inoltre:  
a) convocare e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associa-

ti, il Consiglio Direttivo Comunale e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;-----  
b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;-----  
c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;-----  
d) assumere, solo in casi di urgenza e di necessità, i provvedimenti di ordinaria amministrazione, con esclusione dei provvedimenti di straordinaria amministrazione nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 (dieci) giorni successivi.-----  
c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.-----  
c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.-----  
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.-----

-----**ART. 12 - REVISORE LEGALE DEI CONTI**-----

c.1 Il Revisore legale dei Conti è nominato dall'assemblea nei casi in cui è obbligatorio per legge. Non possono essere nominati Revisore legali dei Conti i membri del Consiglio di Presidenza. Il Revisore legale dei conti deve essere iscritto nell'apposito Registro dei Revisori legali dei Conti di cui al D.Lgs. 39/2010.-----  
c.2 Il Revisore legale dei Conti deve accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e a tale scopo potrà procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo, di revisione e di ispezione; correlativamente, l'associazione deve sempre consentirgli il libero accesso in tutti i locali e in special modo in quelli nei quali sono tenuti i libri contabili, anche laddove non fossero obbligatori per legge.-----  
Il Revisore legale di Conti redige una relazione che accompagna il bilancio annuale.-----  
c.3 Il Revisore dei Conti partecipa di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.-----  
c.4 Il Revisore dei Conti è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.-----

-----**ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO**-----

c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro





effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.-----

c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

c.3 Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e solo se almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.-----

c.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.-----

c.5 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.-----

c.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

#### ART. 14 - PATRIMONIO-----

c.1 E' costituito un fondo di dotazione indisponibile del valore di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zerozero).-----

c.2 Il patrimonio dell'AVIS Comunale di Como OdV, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.-- Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:-----

a) il reddito del patrimonio;-----

b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;-----

c) i contributi di organismi internazionali;-----

d) i rimborsi derivanti da convenzioni;-----

e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'isti-

tuzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;-----

f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'AVIS Comunale di Como OdV nel rispetto delle norme di legge.-----

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei suoi scopi sociali.--

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.-----

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.-----

#### ART. 15 - RISORSE-----

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.----

#### ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO-----

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.----

c.2 Entro il 10 febbraio di ogni anno dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno in corso, che verrà approvato entro la fine del mese di febbraio dalla Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.-----

c.3 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.-----

c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.----

c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.-----

#### ART. 17 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE-----

c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:-----

- a) il libro degli associati o aderenti;-----
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo





non occasionale;-----  
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----  
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.-----  
c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-----  
c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.-----

#### -----ART. 18 - CARICHE-----

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per il Revisore legale dei Conti e dell'Organo di controllo, in quanto esterni all'associazione.-----  
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.-----  
c.3 Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.-----  
c.4 Lo statuto dell'AVIS Regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.-----  
c.5 Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.-----  
c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.-----

#### -----ART. 19 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO-----

c.1 Lo scioglimento dell'AVIS Comunale di Como OdV può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza

del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti aventi diritto.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

**ART. 20 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, dell'AVIS Regionale e dell'AVIS Provinciale sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

**Art. 21 - NORMA TRANSITORIA**

c.1 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato quadriennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.2 Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell'art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

Como, li 23 febbraio 2019.

F.TO ALBERTO SOAVE

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO



E' copia conforme all'originale nei miei atti in carta libera  
ad uso consentito dalla legge.  
Consta di ventotto facciate debitamente firmate.  
Como, li 28 febbraio 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. P. ...'.